



Comune di Pomarance

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26/05/2016

INDICE:

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area

ARTICOLO 4 – Accesso

ARTICOLO 5 – Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

ARTICOLO 5bis - Sosta residenti

ARTICOLO 5ter - Convenzioni

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Responsabilità

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in Viale della Costituzione, lungo la SR. 439 che attraversa il capoluogo di Pomarance.

2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 18 (diciotto) piazzole di m. 8x5 ed è ubicata all'ingresso del centro abitato, in una zona dedicata e indipendente dalla quale è possibile spostarsi a piedi per raggiungere tutto ciò di cui si può aver bisogno e visitare il centro storico del paese con il suo sistema museale.

3. Lo spazio, della superficie complessiva di 5.000 mq circa, è dotato di illuminazione e sistema di controllo accessi e gestione del camper service automatizzato, comprendente una cassa automatica con rendiresto in moneta, una presa per l'allaccio elettrico ogni piazzola, n. 3 cannelle per l'approvvigionamento di acqua potabile e un pozzetto di carico e scarico con apposita corsia di accesso in cemento e vasca centrale autopulente in acciaio, con a fianco la colonnina multifunzione dotata di un punto di scarico per il wc chimico portatile e del necessario per la relativa gestione dell'area carico-scarico e lavaggio; è altresì presente un sistema di videosorveglianza e la rete WiFi.

4. L'area sosta è attrezzata con locali adibiti a servizi igienici dotati di n. 2 bagni separati uomo-donna comprendenti ciascuno n. 3 lavabo, n. 3 wc, n. 2 docce doppie; sono inoltre presenti n. 6 lavabo esterni ma coperti per lavaggio stoviglie e-o lavanderia. Il bagno per disabili è dotato di ingresso e servizi autonomi. All'interno delle zone a verde sono altresì individuate e adeguatamente segnalate un'area pic-nic e una adibita al barbecue, per il momento non attrezzate.

5. All'ingresso è inoltre presente il nuovo ufficio di informazione turistica comunale, con accesso e parcheggi autonomi, ove esternamente, ma al coperto, è stata posizionata la cassa automatica per il pagamento dei servizi richiesti per l'utilizzo dell'area sosta attrezzata; sempre all'esterno di questa struttura sono inoltre disponibili, h24, le informazioni di base a livello territoriale con apposita mappa e totem infotouch. Durante l'orario di apertura dell'ufficio è possibile usufruire di tutti i servizi di informazione ed accoglienza e ricevere i materiali promozionali a disposizione.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni “Codice della Strada”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento di attuazione del Codice della Strada”;
- nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- Legge Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2001, n. 18/R e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 267/00 e s.m.i..

2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:

- direttamente dal Comune;
- tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
- tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.

4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4 – Accesso

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente” e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro; è consentito comunque aprire il tendalino.

2. L'accesso all'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliono usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, servizi igienici e quant'altro, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.

3. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.

4. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
5. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni Locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area.
6. L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.
7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area può essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.
8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

ARTICOLO 5 – Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 18 autocaravan in sosta contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.
2. L'accesso è consentito soltanto previo pagamento anticipato della tariffa prevista per la sosta giornaliera, comprensiva di tutti i servizi, o per accedere esclusivamente ai servizi.
3. Il pagamento deve essere effettuato presso la cassa automatica posta all'ingresso dell'Ufficio di Informazione turistica; il dispositivo, oltre alla ricevuta di avvenuto pagamento, rilascerà una tessera da portare sempre con sé come chiave di accesso illimitato a tutti i servizi e resterà attiva per il periodo di tempo corrispondente a quanto versato. La tessera, per la quale al momento dell'erogazione viene trattenuta una caparra, deve essere restituita al termine del periodo di validità; in caso contrario l'equipaggio nulla ha da pretendere. Dal momento che la validità temporale della tessera si esaurisce viene meno il suo funzionamento, pertanto non è più possibile né attivare i servizi né uscire dall'area con l'autocaravan senza prima corrispondere quanto dovuto per il periodo di ulteriore fruizione dell'area e/o dei servizi.
4. La tessera rilasciata rappresenta il titolo di accesso che legittima, autorizza e consente allo stesso tempo di usufruire di tutti i servizi che sono stati attivati anticipatamente.
5. Il sistema registra automaticamente il numero di tessere che sono state emesse, pertanto le stesse non vengono più erogate dal momento che l'area risulta completa; ciò consente ad un equipaggio di poter sempre contare sulla disponibilità di una piazzola al rientro presso l'area, anche se non della stessa, per tutto il periodo di tempo in corso di validità.

ARTICOLO 5bis – Sosta residenti

1. Ai soli residenti nel Comune di Pomarance è consentita la sosta prolungata presso l'area camper con il proprio mezzo rientrante nella classificazione del precedente art. 4 comma 1. Per sosta prolungata si intende l'occupazione di una piazzola che verrà a ciò riservata, salvo quanto disposto dai commi successivi, per un arco temporale di un anno. Durante la sosta prolungata non è consentito usufruire dei "servizi" (carico/scarico, approvvigionamento elettrico, servizi igienici ecc...), mentre restano valide tutte le altre limitazioni contenute nel presente Regolamento che disciplinano la sosta presso l'area camper. L'Amministrazione Comunale non è da ritenersi responsabile in caso di eventuali danneggiamenti, furti o altro, di qualsiasi natura essi siano.
2. L'autorizzazione per la sosta prolungata dovrà essere richiesta all'Ufficio Protocollo, indirizzata allo SUAP, e potrà essere concessa per un anno; al termine di questo periodo potrà

essere rinnovata di un anno, qualora le parti non intendano revocare la concessione per qualsiasi motivo senza nulla pretendere.

3. L'ufficio competente rilascerà l'autorizzazione solo se al momento della richiesta risulteranno posti disponibili in base alle concessioni già in essere, che verranno rilasciate in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di richiesta al Protocollo.

4. L'autorizzazione viene rilasciata con il preciso obbligo per il richiedente di liberare la piazzola in occasione di festività ed eventi di qualsiasi genere, per i quali l'area dovrà essere messa a completa disposizione, come nel caso di eventuali necessità di pulizia e manutenzione. In tali circostanze la richiesta dovrà essere fatta pervenire al proprietario del mezzo almeno 24 ore prima, salvo casi contingibili ed urgenti. In occasione delle festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 25-26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio e rispettivi giorni festivi e prefestivi immediatamente antecedenti o successivi, anche se separati da un giorno feriale, la sosta prolungata è da intendersi soppressa, pertanto il proprietario è tenuto a rimuovere il proprio mezzo almeno 24 ore prima di tali giorni ed a riposizionarlo all'interno dell'area di sosta almeno 24 ore dopo. In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni anche una sola volta, salvo diverse e successive eventuali disposizioni impartite da parte dell'ufficio competente, la concessione si dovrà considerare automaticamente revocata senza nulla pretendere e il mezzo potrà essere rimosso in modo forzato con addebito delle spese a carico del proprietario.

5. Ai richiedenti la sosta prolungata è riconosciuto un abbattimento del 95% della tariffa prevista per la sosta giornaliera, da calcolare sempre e comunque in modo fisso su una base annua di occupazione stimata pari a 300 giorni, indipendentemente da quelli di effettiva occupazione, in quanto una piazzola resta comunque sempre riservata eccetto quanto disposto dal comma precedente. Al momento del ritiro della concessione o del rinnovo dovrà essere presentata apposita ricevuta attestante l'avvenuto pagamento anticipato dell'intero importo, da effettuarsi nei modi previsti presso lo sportello di tesoreria comunale.

6. Il numero massimo di piazzole a ciò destinate corrisponde a n. 8 su 18 complessive e nello specifico limitatamente a quelle lato area carico-scarico, ambo i lati; i camper dovranno essere posizionati l'uno accanto all'altro, partendo dal fondo, in modo da concentrarli tutti da una parte, favorendo così la sosta di eventuali gruppi di camperisti che desiderano stare vicini tra di loro.

ARTICOLO 5ter – Convenzioni

1. L'Amministrazione Comunale in qualità di proprietaria dell'area può stipulare specifiche convenzioni con Associazioni o altri enti di riferimento, da approvare attraverso Delibera di Giunta, che consentano di inserire tale struttura all'interno delle principali riviste e siti web di settore in modo da farla conoscere a tutti i loro associati.

2. In questo caso ai soci convenzionati, nei tempi e nei modi stabiliti con apposito atto, è riconosciuto un abbattimento del 20% della tariffa prevista sia per la sosta giornaliera che per i soli servizi, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione che pertanto potrà soltanto beneficiare di tutte le opportunità di promozione gratuita concesse.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:

a. la sosta delle autocaravan, eccetto quanto previsto all'art. 5bis, è permessa per un periodo di tempo non superiore a 72 (settantadue) ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 100.00

- a Euro 600.00, prevista dalla L.R. 42/2000 e smi, oltre all'immediato allontanamento del trasgressore;
- b. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate; il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti); la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico; l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati; l'installazione di verande o tende ulteriori oltre al tendalino; l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili se non nell'apposita area dedicata, senza però arrecare disturbo e soltanto se le condizioni meteorologiche sono favorevoli; l'utilizzo di fornelli da campeggio, piastre o simili su superfici esterne. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone e non possono accedere ai locali adibiti a servizi igienici. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia;
- e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;
- f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale;
- g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco.
- i. nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo;
- j. l'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan

devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.

2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

1. L'area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno. Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti con riferimento alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali", comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (euro venticinque/00) ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

3. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, di una somma pari ad 1/3 (un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento. Non e' data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.

5. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81.

6. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e smi, opportunamente integrate dalle norme del Regolamento Comunale.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.